

## **Tribunale di Campobasso – Sezione penale - Sentenza 2 ottobre 2017 n. 396**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ART. 544, 2 co. c.p.p.

IL TRIBUNALE

in persona del GIUDICE Dr.ssa Roberta D'ONOFRIO alla pubblica udienza del 22 settembre 2017 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1. - (...), nato a T. il (...) e residente a M. al (...) al Viale (...)
2. - (...), nato a (...) il (...) ed ivi residente in Via (...)
3. - (...), nato a (...) il (...) ed ivi residente alla Via (...)

LIBERI - ASSENTI

MOTIVAZIONE

Con decreto del 16 Novembre 2015, (...), (...), (...), venivano citati, a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata, per aver leso la reputazione del dott. (...), magistrato in servizio presso il distretto di Corte D'Appello de L'Aquila.

In particolare, (...) era tratto a giudizio per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 595 co. 1, 2, 3 e 4 c.p. per aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso la reputazione del magistrato, comunicando con più persone attraverso la rete Internet, pubblicando sul proprio profilo (...) espressioni recanti testualmente "Funziona così. Sei un testimone ad un processo? Tu ti presenti per 2 volte e il giudice non si presenta. Quindi tutto rinviato. Poi la terza volta non ti presenti ed il signore che per due volte non ti ha avvertito della sua assenza ti fa 250 Euro di multa oltre alla morale/paternale.

Del tipo: ti ho fatto 250 Euro di multa e sappi che gli pagherai compresi gli interessi, così impari a capire cosa vuol dire quando si è chiamati in Tribunale. Beh vu sape na cos. Io 250 Euro li pago, ma aggiungici altri 250 per stu bell ngul a mammet skifoitalia. E le due volte che non ti sei presentato, signor intoccabile? Qualcuno ti ha multato? Testa di cazzo", nonché, rispondendo ai commenti dei propri interlocutori, pubblicando anche seguenti ulteriori espressioni: "non mi ha fatto parlare il dio in persona... credevo fosse morto dio invece c'è " ....: "V. il sia. Giudice. Il dio sulla terra. Mo lo su ditt. E che facesse come i pare ", con le

aggravanti di aver commesso il fatto mediante attribuzione di un fatto specifico, a mezzo della rete internet, e recando offesa ad un Corpo giudiziario o ad una sua rappresentanza.

(...) e (...) venivano chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 595 co 1, 3 e 4 c.p., per avere offeso la reputazione del predetto magistrato con i commenti a loro volta inseriti nel post pubblicato sul profilo del (...).

Nella specie, I.D.O. per la seguente espressione: "sti zozzii merdeee", (...) per aver scritto: "n'gul a mammeta tutta la vita... questi giudici del cazzo hanno proprio rotto i coglioni, COMUNISTI DI MERDA... Facciamo piazza pulita". Entrambi con le aggravanti di aver commesso il fatto a mezzo della rete internet e recando offesa ad un Corpo giudiziario o ad una sua rappresentanza.

In luogo sconosciuto contestato come commesso il 14/11/2014.

Alla prima udienza del 26 Febbraio 2016, dichiarata l'assenza degli imputati, ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., (tutti venuti a conoscenza dell'udienza, stante la ritualità delle notifiche e la nomina di difensore di fiducia) e con la costituzione di parte civile della persona offesa era dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove orali e documentali indicate dalle parti.

All'udienza del 17 Giugno 2016 si procedeva all'escussione dei primi tre testi di accusa, il dott. (...), (...), un utente di (...) legato dall'amicizia virtuale con il (...), ed il teste qualificato (...), maresciallo della polizia giudiziaria.

Alla successiva udienza del 28 Ottobre 2016, stante l'assenza degli ulteriori testi citati, il dibattimento veniva differito al 3 febbraio 2017. In tale data, (...), in quanto residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici e contemplati dall'allegato "A" del D.L. n. 189 del 2016 convertito in L. n. 229 del 2016 a mezzo del proprio difensore di fiducia dichiarava di avvalersi della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 49, comma 6, del citato decreto legge. In conseguenza di tanto, si rinviava al 22 settembre 2017 per esaminare gli ultimi due testi di lista della pubblica accusa. In tale udienza si procedeva all'escussione della teste (...) e, stante la mancata comparizione dell'ultimo teste di lista, (...), su consenso di tutte le parti, venivano acquisite e dichiarate utilizzabili ai fini del decidere (cfr. il verbale di udienza) le sommarie informazioni testimoniali rese dal (...) in data 16.05.2015 dinanzi ai Carabinieri di Teramo. All'esito, dichiarata chiusa l'istruttoria e l'utilizzabilità, in luogo della lettura, di tutti gli atti acclusi al fascicolo, il Pm, la parte civile e la difesa concludevano come da verbale.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale risulta provata la colpevolezza di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti.

Tanto in base alla deposizione della parte civile, puntuale e verosimile in sé, nonché graniticamente riscontrata dalle prove documentali accluse al fascicolo (la copia del post con i commenti in atti ed i verbali di udienza nei quali risulta la sanzione irrogata al (...)) nonché in base alle deposizioni rese dai vari testi escussi le quali consentono di affermare, senza ombra di dubbio, tanto l'esistenza del post e dei commenti denigratori lesivi della reputazione del

magistrato e della magistratura in genere sia della certa provenienza degli stessi dagli odierni imputati.

In data 16.07.2014 il dott. (...), in qualità di giudice presso il Tribunale di Teramo, nell'ambito del procedimento penale a carico di (...), irrogava nei confronti del teste (...) l'ammenda di Euro 250, disponendone altresì l'accompagnamento coattivo a mezzo dei Carabinieri per l'udienza dell'14.11.2014.

Ciò avveniva poiché costui, in qualità di teste, sebbene avesse regolarmente ricevuto la notifica dell'intimazione a comparire in udienza, analogamente a quanto verificatisi nelle udienze precedenti, non si presentava, né adduceva alcuna giustificazione (cfr. la deposizione della parte civile ed i verbali di udienza davanti al Tribunale monocratico di Teramo prodotti dal Pm in atti)

Nella specie il giudice (...) ha riferito testualmente al dibattimento: "era stato convocato la prima volta per l'udienza di maggio, 9 maggio 2014....bene quel giorno aprendo il dibattimento lui non c'era, ed ho differito ad altra udienza, l'11 giugno 2014...";"a luglio.. il teste (...) non compariva, né adduceva alcun impedimento per poterlo considerare legittimo o meno...": "nella fattispecie ricordo lucidamente che lui non mi ha addotto un impedimento" (cfr. le deposizioni rese all'udienza del 17.06.2016 dalla persona offesa, a pag. da 5-7; p.11 del verbale).

Allorquando, poi, finalmente il teste (...) presenziò al dibattimento, all'udienza del 14 Novembre 2014, a seguito di accompagnamento coattivo e di condanna al versamento di Euro 250,00 in favore della cassa delle ammende, al termine della relativa deposizione, egli asserì: "sa, giudice, potremmo rivederlo quel provvedimento sanzionatorio?". A tale richiesta il magistrato rispose: "Dipende, perché se lei mi adduce una motivazione che io reputo plausibile, perché tutto può succedere nella vita dei cittadini...", Tuttavia, il (...) ammise: "No, non ho nulla da addurre" (cfr. le deposizioni rese alla udienza del 17.06.2016 dalla persona offesa a p. 13 del verbale).

In conseguenza di tanto, in mancanza di qualsivoglia giustificazione, il dott. (...) non revocò la sanzione irrogata(cfr. le deposizioni rese dalla persona offesa, rese in data 17.06.2016, a p. 7 del verbale).

Lo stesso giorno, alle ore 13,04, sul portale (...) l'utente a nome (...) pubblicò un post dal seguente tenore: "Funziona così. Sei un testimone ad un processo? Tu ti presenti per 2 volte e il giudice non si presenta. Quindi tutto rinviato. Poi la terza volta non ti presenti ed il signore che per due volte non ti ha avvertito della sua assenza ti fa 250 Euro di multa oltre alla morale/paternale. Del tipo: ti ho fatto 250 Euro di multa e sappi che gli pagherai compresi gli interessi, così impari a capire cosa vuol dire quando si è chiamati in Tribunale. Beh vu sape na cos. Io 250 Euro li pago, ma aggiungici altri 250 per stu bell ngul a mammet skifoitalia. E le due volte che non ti sei presentato, signor intoccabile? Qualcuno ti ha multaio? Testa di cazzo" (cfr. le deposizioni rese dalla persona offesa alla udienza del 17.06. 2016, a p. 12 del verbale, nonché il verbale della querela acclusa al fascicolo).

La vicenda descritta nel post alludeva, evidentemente, a quanto accaduto all'udienza dell'11 giugno 2014 tenutasi a Teramo, nella quale il G.O.T, dott. Antonio Converti, stante l'impedimento del dott. (...) a presenziarvi per essere stato designato dal Presidente del Tribunale a svolgere funzioni di Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale, aveva proceduto ad un differimento della stessa e nella quale, diversamente da quanto rappresentato nel post diffamatorio, (...) ancora una volta non era comparso (cfr. le deposizioni rese alla udienza del 17.06.2016 dalla persona offesa a p.5-6 del verbale come suffragate dalla copia dei verbali di udienza del processo tenutosi davanti al Tribunale di Teramo prodotti dal Pm in atti).

Siffatto post, in brevissimo tempo, fu visionato da un numero imprecisato di utenti, ricevendo, nel giro di qualche ora. ben 131 adesioni, espresse dal simbolo "Mr piace". Al post seguirono una serie di commenti. profferiti da alcuni soggetti collegati al (...) dal vincolo di amicizia "virtuale", tra i quali que lo dell'imputato G.C. che asseriva: "n'gul a mammeta tutta la vita... questi giudici del cazzo hanno proprio rotto i coglioni, COMUNISTI DI MERDA...Facciamo piazza pulita", nonché quello di I.D.O. che a sua volta affermava: "sti zozzii merdeeee". (...), in risposta ai suoi interlocutori, rincarando il tiro, aggiungeva "non mi ha fatto parlare il dio in persona...credevo fosse morto dio invece c'è...". L'utente Pa.Ti., a sua volta commentando il post, gli domandava a quale Giudice si riferisse ed il (...). alle ore 21,02 del 14.11.2014, rispose "(...) il sia Giudice. Il dio sulla terra. Mo lu so ditt. E che facesse come i pare "(cfr. il verbale di querela del 1.12.2014 accluso al fascicolo). Venuto a conoscenza da altri dei fatti descritti (cfr. la deposizione resa dalla persona offesa in dcta 17.06.2016 a p. 11 del verbale) il dott. (...) in data 1.12.2014, si sentì fortemente leso ne la propria reputazione, percependo anche una offesa rivolta alla intera categoria di appartenenza : "questo testimone mi accusava di essere il Dio sulla terra, poi ad un certo punto mi attribuiva anche una certa tendenza farneticante perché diceva 'io pensavo che Dio era morto, invece vuol dire che Dio è vivo "lui diceva 'io pensavo che Dio era morto, invece Dio sta sulla terra', per lui Dio ero io "(cfr. le deposizioni rese dalla persona offesa alla udienza del 17.06.2016, a p. 12 del verbale,); "facevo fatica a riconoscermi in quel magistrato che lui tacciava di essere uno che fa abuso di potere, un prepotente, un vessatore, un privilegiato. Un privilegiato? Dalle 8:00 del mattino alle 20:00 questo è il privilegiato?.. "(cfr. le deposizioni rese dalla persona offesa alla udienza del 17.06.2016 a p. 12 del verbale); "ho detto 'basta' Perché la mia categoria ogni giorno è esposta a questo tipo di commenti " (cfr. la deposizione resa dalla persona offesa all'udienza del 17.06.2016, a p.4 del verbale)

Non vi è dubbio, dunque, che (...), autore del post lesivo della reputazione della persona offesa, e che I.D.O. e G.C., titolari e gestori del proprio profilo facebook sul quale sono stati pubblicati i rispettivi commenti denigratori sono responsabili penalmente dei reati loro rispettivamente ascritti.

Invero, la Suprema Corte, in tema di diffamazione a mezzo social network, è concorde nel ritenere che "la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo realizzato, a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo è tale commento, la relativa condotta

rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595 c.p.p., comma 5" (cfr. Cass. 1.03.2016 n. 8328; Cass. 2/01/2017 n. 50).

Bisogna altresì rammentare quanto chiarito dalla Suprema Corte, ossia che "La libertà di pensiero, garantita dall'art. 21 Cost., ha i suoi limiti naturali che sono costituiti dal rispetto altrui e dalla tutela dell'ordine pubblico e del buon costume. Per quanto riguarda il rispetto del diritto altrui la facoltà di manifestazione del pensiero trova un preciso limite nel diritto di ogni cittadino all'integrità dell'onore, del decoro, della reputazione. La libertà di pensiero trova un limite nella legge penale, essendo la diffamazione un atto illecito e non una manifestazione della libertà di pensiero" (Cass. 16.10.1972 n.811).

Il delitto di diffamazione è posto a presidio della reputazione dei soggetti passivi del reato, quale bene primario dotato di rango costituzionale (sancito dall'art. 3 Cost.) e identificabile nel valore intrinseco della dignità della persona, qualsiasi essa sia la sua manifestazione e percezione esteriore, in conformità ai comportamenti concretamente esigibili dalla collettività in uno specifico contesto storico; in senso assolutamente conforme, la Suprema Corte ha ritenuto che "Integra il reato di diffamazione la condotta lesiva del patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale dell'individuo o della persona giuridica, quando viene realizzata mediante l'offesa della reputazione dei soggetti medesimi." (Cass., n. 37383/2011). Difatti, "in tema di diffamazione la reputazione non risiede in uno stato o in un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, ne tantomeno nel semplice amor proprio: la reputazione è il senso della dignità personale nell'opinione degli altri, un sentimento limitato all'idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile in un dato momento storico" (Cass. 24.03.1995 n. 3247). Acclarato è altresì che "la lesione della reputazione può consistere anche nell'aggressione del decoro professionale" (Cass. 18.06.1982 n. 5945).

L'ipotesi delittuosa in questione presuppone una offesa ad una persona determinata ed individuabile. Nel caso di specie, l'esplicito riferimento alla persona offesa da parte del post pubblicato da M.P. il quale, in risposta al quesito in ordine a chi si riferisse nel proprio post, asseriva " (...) il sia. Giudice Il dio sulla terra. Mo lo su ditt. E che facesse come i pare", ed il precedente riferimento alla vicenda accaduta dinanzi al magistrato in questione, comprovano senza ombra di dubbio la riferibilità delle offese profferite dagli imputati al dott. (...). Ne consegue la lesione della reputazione di una persona determinata, non essendosi di certo, il M.P., limitato ad esprimere frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria di persone non individuabili (Cass. 19.09.2014 n. 51096).

Ebbene, non vi è dubbio che tanto il post denigratorio comprensivo degli ulteriori commenti pubblicati sul proprio profilo Facebook dal (...), nonché gli ulteriori commenti al post in questione da parte di I.D.O. e di G.C., tutti sicuramente indirizzati anche al Magistrato (...) siano sicuramente lesivi della reputazione di costui ed integrino perfettamente l'ipotesi delittuosa in questione.

In particolare, riguardo alle posizioni degli imputati (...) e (...) a nulla vale per escludere la rilevanza penale della loro condotta la considerazione che a differenza del (...) si siano solamente "limitati" ad aggiungere al post da altri pubblicato un mero commento successivo.

Invero, va osservato che "in tema di diffamazione, la reputazione di una persona che per taluni aspetti sia già stata compromessa può divenire oggetto di ulteriori illecite lesioni in quanto elementi diffamatori aggiunti possono comportare una maggior diminuzione della reputazione della nella considerazione dei consociati" (Cass. 7/12/2004 n. 47452).

Ai fini della configurazione del reato di diffamazione è necessario che, dal punto di vista dell'elemento materiale, l'azione criminosa sia tale da rendere probabile la messa in pericolo del bene giuridico tutelato (lesione, in quanto reato di pericolo), che il soggetto passivo sia assente al momento della consumazione del delitto e che l'offesa addebitata all'agente sia stata proferita alla presenza di almeno due persone. Ne discende che il momento consumativo del reato in esame va individuato nella comunicazione dell'offesa alla seconda persona e che questi l'abbia percepita, potendosi ritenere lo stesso un delitto istantaneo.

Pertanto, non è sufficiente ad escludere la responsabilità penale degli imputati il fatto che il post in questione, comprensivo dei commenti denigratori, sia poi stato rimosso ed attualmente non più visibile sul profilo Facebook, essendosi, il reato, già perfettamente consumato all'atto della percezione delle frasi denigratorie da parte di più di una persona. Ebbene, che l'offesa alla reputazione del magistrato sia stata percepita da più di due persone trova conferma nella molteplicità dei commenti che nel giro di poche ore sono stati apposti al post in riferimento, nonché dalle 131 adesioni allo stesso espresse dal simbolo "mi piace". Tali considerazioni valgono sicuramente anche riguardo ai commenti denigratori pubblicati da I.D.O. e da G.C., ai quali sono susseguiti molteplici commenti da parte di altri utenti e che logicamente presuppongono la presa di visione degli stessi in quanto precedenti. La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che "la diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa..." (Cass. 21.06.2006 n. 25875 ).

Nessuno dubbio ricorre, poi, in ordine alla riferibilità soggettiva dei profili agli imputati, dal momento che ciò ha trovato riscontro tanto nelle deposizioni dei testi escussi al dibattimento che nelle prove documentali accluse al fascicolo. Invero, il teste, M.llo (...), che in qualità di componente della Polizia Giudiziaria svolse gli accertamenti in ordine ai profili Facebook dei tre imputati, al dibattimento ha riferito: "le indagini che ho svolto sono state relative all'individuazione dei profili Facebook che il giudice (...) aveva indicato in querela sui quali erano stati pubblicati queste frasi asseritamente diffamatorie. I profili Facebook erano a nome di (...), I.D.O. e G.C.. Dalla preliminare ricerca istituita sulla rete a mezzo Google, del portale Google, riuscivo ad individuare questi tre profili(...)"; "Questi profili venivano individuati attraverso la corrispondenza delle immagini presenti sullo scritto diffamatorio, perché ricordo che il giudice (...) aveva allegato alla querela la stampa della pagine Facebook sulle quali erano stati pubblicati questi scritti, quindi le pagine Facebook, il profilo Facebook ha un'immagine utente, proprio sulla homepage e questa homepage corrispondeva esattamente a quelle che io avevo individuato mediante il portale Google. In particolare, sulla homepage della pagina web dell'utente (...) e su quella di G.C. era presente la stessa foto utilizzata dagli utenti nei commenti effettuati sul citato scritto. Per quanto riguarda quella di I.D.O. non era la stessa(...)ma il dato di interesse era che questo era l'unico utente I.D.O. presente sulla rete Facebook e comunque che viveva a Teramo, che era il luogo del denunciato evento"(cfr. le

deposizioni rese da (...) alla udienza del 17.06.2016, a p. 17 e 18 del verbale di udienza).(...) D'altro canto, il mancato ottenimento da parte degli inquirenti dei "Log di collegamento", dai quali sarebbe stato astrattamente possibile risalire con maggior facilità agli indirizzi IP degli utenti che si sono collegati, non rappresenta di certo una ragione sufficiente per escludere la riferibilità soggettiva dei profili in questione in capo ai predetti imputati. Invero, seppur non sia stato possibile risalire ai log di collegamento per la vigenza del c.d. "principio di reciprocità", tuttavia si è comunque provveduto ad effettuare ulteriori accertamenti per sopperire al mancato ottenimento degli stessi e finalizzati ad ottenere il medesimo risultato (cfr. le deposizioni rese da (...) alla udienza del 17.06.2016 a p.18-19 del verbale di udienza). Difatti, il m.llo F. ha affermato: "tuttavia al fine di individuare correttamente questi soggetti ho compiuto degli accertamenti di carattere forense su questi profili che avevo individuato. L'accertamento forense consiste nella estrapolazione mediante programmi appositi, delle pagine Facebook dei contenuti di queste pagine Facebook che ho allegato alla mia informativa attraverso l'utilizzo di un programma, FAW (...) attraverso l'estrapolazione di questi profili ho rilevato che quegli utenti che avevo individuato erano legati tra loro dalla cosiddetta amicizia (..) e quindi trovavo corrispondenza del profilo di (...) anche degli utenti I.D.O. e G.C. (..). Ho provveduto anche ad individuare degli amici all'interno per individuare come test (..) e quindi ho individuato A.M. che era nel profilo degli amici dell'utente (...) (..), (...) aveva indicato (..) dati analoghi a quelli che erano presenti sulla pagina Facebook di I.D.O. e poi c'era l'utente (...) che aveva indicato sulla propria pagina Facebook di vivere in Teramo analogamente a G.C. (...)" (cfr. le deposizioni rese da (...) alla udienza del 17.06.2016, a p. 19-20 del verbale di udienza).

Ebbene, le persone così individuate, escusse al dibattimento o sentite a sommarie informazioni in fase di indagini (con dichiarazioni dichiarate utilizzabili con il consenso della difesa: cfr. il verbale di udienza del 22 Settembre 2017), hanno confermato tale corrispondenza. Nello specifico, riguardo a quella tra la persona del (...) ed il profilo a suo nome -dal quale è stato pubblicato il post denigratorio in questione inasprito dagli ulteriori commenti denigratori-, il teste (...) ha riferito di conoscerlo personalmente, confermando altresì la veridicità dei dati personali indicati nel profilo facebook dal quale è stato pubblicato il post e la corrispondenza con quelli facenti realmente capo a (...). Difatti, escusso alla udienza del 17.06.2016, il teste (...) ha riferito: "lo conosco da tre o quattro anni, mi fu presentato come Dj...;" "L'ho cercato io., quello che so è che vive a Montorio ed il profilo era a Montorio"; "Guardi la foto è sua., "(cfr. le deposizioni rese alla udienza del 17.06.2016 a p.14-16 del verbale).

Né con riferimento all'imputato (...) può recarsi qualsivoglia dubbio di identificazione anche per la circostanza della coincidenza fra il titolare del profilo face book sul quale è comparso il post diffamatorio proprio il giorno dell'udienza e l'identificazione dello stesso effettuata dal giudice (...) al dibattimento al Tribunale di Teramo.

Del resto, lo stesso tenore del suo post fa riferimento all'episodio specifico occorso proprio al (...) al Tribunale di Teramo, il che esclude ogni dubbio sull'identificazione dell'autore dellos critto diffamatorio.

Riguardo agli altri due imputati va osservato che il teste V.V., sentito a sommarie informazioni il 16.05.2015 con riferimento al profilo Facebook di I.D.O., ha riferito di conoscerla personalmente e che la stessa fa parte delle proprie amicizie facebook. Testualmente V.V. ha affermato: "assolutamente sì perché lavorava in un bar a Teramo"; "non ricordo esattamente se ho chiesto l'amicizia o se è stata lei a chiederla, comunque sulla sua pagina vi è la sua immagine come nelle foto pubblicate all'interno degli album dove si riconosce facilmente che è lei"; inoltre egli ha confermato la corrispondenza tra l'account dell'imputata e quello mostratogli dagli inquirenti e dal quale è stato pubblicato il commento di cui all'imputazione (cfr. il verbale di SIT rese in data 16.05.2015, accluse al fascicolo per il consenso espresso dalla difesa in tal senso).

La reale esistenza del profilo personale di (...) è, invece, stata attestata da (...) escussa alla udienza del 22.06.2017 (cfr. le deposizioni rese alla udienza del 22.09.2017). Inoltre, l'esatta corrispondenza tra le informazioni presenti sui vari profili degli imputati ed i dati reali delle persone cui i profili si riferiscono è stata confortata anche da ulteriori accertamenti effettuati in merito ad immagini della vita familiare, relazioni affettive, poi comparate con le informazioni fornite agli inquirenti dai Carabinieri (cfr. le deposizioni rese da (...) alla udienza del 17.06.2016, a p.21 del verbale di udienza).

Occorre peraltro rilevare che il programma utilizzato per effettuare tali accertamenti consiste in un software riconosciuto a livello internazionale, utilizzato ed accreditato da tutti gli investigatori forensi (cfr. le deposizioni rese da (...) alla udienza del 17.06.2016, a p.28 del verbale di udienza) e pertanto certamente attendibile.

Atteso ciò, a nulla vale per mettere in dubbio la riferibilità soggettiva dei profili in questione agli imputati la considerazione difensiva secondo la quale anche altri soggetti diversi dagli imputati avrebbero astrattamente potuto effettuare l'accesso virtuale e pubblicare le frasi diffamatorie utilizzando le credenziali identificative degli imputati. Invero, è ragionevole ritenere che qualora i dati identificativi fossero stati carpiri indebitamente da eventuali malintenzionati, come sostenuto dalla difesa, gli odierni imputati avrebbero dovuto denunciare tali condotte per preservare la propria c.d. identità virtuale. Ebbene, contrariamente a ciò, nel caso di specie non è dato rinvenire alcuna denuncia promanante dai predetti imputati per il c.d. "furto d'identità" (cfr. la deposizione resa da (...) alla udienza del 17.06.2016 a p.31 del verbale di udienza), evenienza che consente, da un lato, di escludere che altri abbiano utilizzato le credenziali degli imputati, dall'altro di confermare la riferibilità soggettiva delle frasi denigratorie pubblicate dai profili individuati dagli inquirenti proprio in capo ai tre imputati con conseguente responsabilità penale in ordine ai delitti loro ascritti.

Quanto al merito delle espressioni usate, la nitidezza, la volgarità e la disinvoltura delle espressioni denigratorie utilizzate da tutti e tre gli imputati nell'esprimere le proprie considerazioni nei confronti della parte civile specificamente e della categoria professionale cui la stessa apparteneva, nonché la pubblicazione delle stesse frasi su di un noto social network, con ampia portata diffusiva, avvalorano a maggior ragione la consapevolezza e la volontà da parte dei predetti imputati di ledere e denigrare agli occhi dell'intera platea

virtuale di utenti Facebook la reputazione del magistrato (...). Ciò comprova indubbiamente la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso richiesto dalla norma in capo a tutti gli imputati.

Invero "Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione di altro soggetto (Cass. Pen Sez. I 29.8.2001 n.32447); ed ancora, "in tema di delitti contro l'onore, l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunciare o scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone " (Cass. Pen Sez V, 13.10.2010 n. 36602). Ebbene, nella fattispecie concreta in esame, tutti e tre gli imputati hanno immesso le frasi di cui in accusa sulla bacheca Facebook del (...) con l'evidente consapevolezza di arrecare con esse un vulnus all'onore del magistrato, ponendolo in cattiva luce agli occhi dei cittadini e suscitando altresì in capo ai molteplici lettori una sensazione di sfiducia nei confronti dei magistrati in genere (cfr. le espressioni sti zozzi merdee oppure comunisti di merda, facciamo piazza pulita) ma, fra essi, soprattutto, del giudice il cui peculiare comportamento in udienza aveva stigmatizzato il (...), facendone nome e cognome, ossia l'odierna parte civile.

Né può recarsi in dubbio che le espressioni usate da (...) e (...), i quali commentavano peculiarmente l'inequivocabile post del (...), fossero riferite proprio al contegno del giudice (...), indicato come espressione di un comportamento negativo di tutta la categoria.

Non è possibile che i commenti, dunque, della D.O. o del C. si riferissero ad altre categorie (coem, ad esempio quella dei Carabinieri come suggerito dalla difesa della D.O.), in quanto dalla lettura della successione del post e dei commenti è evidente che siffatti ultimi si riferissero ad una stigmatizzazione ulteriore del contegno di quel magistrato, indicato come espressione di una negatività dell'intera categoria.

Corretta è per tutti e tre gli imputati anche il riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 595 c.p. . Difatti: "la diffamazione tramite internet costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3 c.p. in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. Del resto, essendo internet un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini ed idee, anche attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il diritto di esprimere le proprie opinioni, tutelato dall'art. 21 Cost., che per essere legittimo, deve essere esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di critica (Cass. 1/07/2008 n. 31392 ); inoltre "un commento diffamatorio mediante la bacheca Facebook è idoneo ad integrare l'aggravante prevista dal terzo comma, in quanto ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, per l'ampia possibilità di circolazione, che per l'idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per la composizione numerica" ( Cass. n. 24431/2015).

Esatto è per tutti e tre gli imputati anche il riconoscimento dell'aggravante prevista dal quarto comma dell'art. 595 c.p., rivestendo la persona offesa del delitto de quo, in virtù della ben nota funzione di magistrato esercitata anche al momento dei fatti, la qualifica di "rappresentante" di un Corpo giudiziario contemplata dall'aggravante in questione.

Solamente nei confronti di (...), conformemente a quanto addotto dalla pubblica accusa, va altresì riconosciuta, da un lato, la sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 595 c.p.. Invero, quanto all'aggravante di "aver commesso il fatto mediante attribuzione di un fatto specifico atteso che "la diffusione di un messaggio diffamatorio, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, attraverso l'uso di una bacheca facebook, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, commi 2 e 3, c.p"(Cass. 14/11/2016 n. 4873). Nella fattispecie in esame le frasi "postate" dal (...) sulla propria bacheca Facebook, sono nitidamente riferite alla vicenda occorsa quel giorno stesso in udienza( 16.11.2014) e, pertanto, sicuramente riferite ad un fatto specifico e determinato, idonee ad integrare l'aggravante in questione. Al contrario, per gli altri due imputati va esclusa l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato in quanto gli stessi hanno espresso un commento generico sul fatto determinato esplicitato dal (...). Il che rende sicuramente più grave la condotta di quest'ultimo.

Nè la condotta dei predetti imputati può ritenersi scriminata dall'esimente dell' "esercizio del diritto", ex art. 51 c.p., invero "rilevanza sociale, verità obiettiva e continenza esigono rispetto anche a chi diffonde via Internet una notizia pur non essendo giornalista; solo l'esistenza di tali presupposti, infatti, attribuisce efficacia scriminante ai diritti di cronaca e critica da chiunque e con qualsiasi mezzo esercitati" (Cass. 25/07/2008 n. 31392 ). In effetti, la divulgazione di notizie o commenti lesivi dell'onore e della reputazione di terzi possono considerarsi lecito esercizio del diritto di critica solamente se ricorrono le condizioni della verità dei fatti esposti, dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della correttezza formale dell'esposizione. Nel caso di specie i predetti requisiti sono indubbiamente carenti, trattandosi di offese puramente "gratuite" rivolte nei confronti della persona offesa e volte a schernire e denigrare agli occhi dei numerosi utenti e senza alcuna inibizione l'operato del magistrato.

Ed invero, "in tema di delitti contro l'onore, il requisito della continenza viene a mancare laddove le espressioni utilizzate, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, diano luogo ad una mera aggressione verbale nei confronti della persona destinataria delle stesse, che ne risulti di conseguenza denigrata in quanto tale" ( Cass. 3/03/2016 ).

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che "nei confronti dei magistrati e dei provvedimenti giudiziari che essi emettono è consentita la critica solo se 'meditata mentre non è ammessa la critica più incisiva che si può esercitare in ambito politico o sindacale. Una simile 'omologazione ' del diritto di critica gioverebbe solo ad elevare il tasso di conflittualità nella dialettica processuale, con esiti perniciosi per la serenità dei soggetti implicati e la definizione dei procedimenti trattati" (Cass. 11/11/2008 ).

Ebbene, quanto alla posizione dell'imputato (...), lo stesso non si è adeguato al principio della verità dei fatti, avendo rappresentato di essere stato, egli, ingiustamente sanzionato alla prima sua assenza al cospetto del giudice che, al contrario, si era assentato per ben due volte.

Al contrario, la realtà dei fatti evincibile dalla copia dei verbali di udienza dimostra come era stato il (...) ad assentarsi senza giustificazione per più udienze, ivi compresa quella nella quale il giudice (...) era stato designato Presidente dell'Ufficio Elettorale.

Inoltre, le espressioni utilizzate da tutti e tre gli imputati esorbitano macroscopicamente dal principio di contenenza con riferimento al giudice come il "Dio in terra" ed alle espressioni volgari e turpi - del (...) - "ngul a mammat", - della (...) - "sti zozzi - merdee" e - del (...) - "questi giudici del cazzo hanno proprio rotto i coglioni, comunisti di merda. Facciamo piazza pulita" la cui portata altamente denigratoria ed infamante è di immediata evidenza.

Ricorre, dunque, nel caso esaminato piena attitudine offensiva nelle frasi denigratorie pubblicate dagli imputati e riferite al dott. (...) come appartenente alla magistratura, prive di qualsivoglia giustificazione e connotate da un'intensa portata offensiva. Difatti, esula dall'esprimere critiche consentite colui che trasbordi in attacchi mossi alla altrui sfera personale e individuale, avvalendosi di espressioni turpi e volgari (cfr.: Cass., n. 6463/2015).

Valutato il turbamento che i reati hanno arrecato all'ordinamento giuridico ed alla persona offesa (considerati tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.), si stima equo irrogare,

previo riconoscimento, in favore di tutti e tre gli imputati, delle circostanze attenuanti generiche che possono essere riconosciute e dichiarate equivalenti alle aggravanti in essere per adeguare la pena al fatto ed in considerazione della assenza di precedenti penali a carico degli imputati, nell'alternativa fra l'applicazione della pena detentiva e di quella pecuniaria, in quella pecuniaria - trattandosi di delitto di opinione -

- in capo a (...) per Euro 1.000,00 di multa, per essere stato l'ideatore del post diffamatorio e per rivestire la posizione più grave fra i tre imputati avendo attribuito alla persona offesa un fatto diffamatorio determinato;

- in capo a (...) e (...), stante il minor tenore offensivo della condotta dagli stessi tenuta, per Euro 700,00 di multa per ciascun imputato.

Stante l'assenza di precedenti penali a carico di tutti gli imputati può essere riconosciuto in loro favore il beneficio della sospensione condizionale della pena odieramente inflitta.

Consegue la condanna dei tre imputati al pagamento delle spese processuali.

Gli odierni imputati vanno altresì condannati al risarcimento del danno, da liquidarsi integralmente in separata sede per non essere stata raggiunta, allo stato, prova certa dell'ammontare del danno stesso, nonché al rimborso delle spese di costituzione e di rappresentanza in giudizio come da dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara (...), (...), (...) colpevoli del delitto loro rispettivamente ascritto e, concesse agli stessi le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, condanna (...) alla pena di Euro 1000,00 di multa e (...) e (...) alla pena di Euro 700,00 per ciascun imputato.

Dispone che le pene inflitte restino sospese alle condizioni di legge.

Letto l'art. 538 c.p.p.,

condanna i tre predetti imputati al risarcimento del danno, da liquidarsi integralmente in separata sede, in favore della costituita parte civile a beneficio della quale liquida altresì, ponendole a carico dei tre citati imputati, il rimborso delle spese di costituzione e di rappresentanza in giudizio nell'ammontare di Euro 1800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali al 15% come per legge.

Così deciso in Campobasso il 22 settembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2017.